

## La Composizione Negoziata: una benedizione per il Rilancio dell'Impresa

*Il presente elaborato, volutamente pratico e non dottrinario perché rivolto al mondo dell'Imprenditoria, ha come scopo quello di portare a conoscenza degli Imprenditori e i suoi Professionisti gli innumerevoli vantaggi che comporta l'accesso alla Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa al fine di garantire: a) la salvaguardia della continuità aziendale e b) la conservazione, nella misura maggiore possibile, dei posti di lavoro.*

La Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa (per brevità "**CNC**") è uno strumento di regolazione della crisi introdotto con la legge del 21 ottobre 2021 n. 147 di conversione del D.L. 118/2021 ed attualmente normato dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (per brevità "**CCII**").

Tale strumento non rappresenta una procedura concorsuale, bensì un **percorso volontario**, facilitato ed **eventualmente protetto** attraverso il quale l'imprenditore, facendo ricorso agli strumenti dell'autonomia privata, può raggiungere l'obiettivo di risanare la propria impresa; con l'introduzione di tale strumento all'interno del nostro Paese si è giunti ad una rivoluzione copernicana della gestione della Crisi che avvicina il sistema Italiano ai ben più evoluti sistemi di "*common law*".

Un ruolo cardine in questo "percorso" essenzialmente stragiudiziale è svolto dall'Esperto indipendente, il quale assiste l'imprenditore nel processo di risanamento dell'azienda, agevolando le trattative tra imprenditore, creditori ed eventuali altri soggetti interessati, onde individuare una soluzione per il superamento della situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario.

L'Esperto, che non funge da Controllore bensì di Facilitatore delle trattative, viene nominato da una Commissione istituita presso la Camera di Commercio dove l'impresa ha la sede legale a seguito di apposita istanza presentata presso la piattaforma telematica nazionale.

Svolta questa breve premessa e senza pretesa di esaustività, la composizione negoziata (art. 12 e ss CCII) può essere adottata in presenza dei seguenti presupposti:

**Presupposto soggettivo:** possono aderire alla composizione negoziata gli imprenditori **agricoli e commerciali**;

**Presupposto oggettivo:** l'imprenditore deve versare in una **situazione di squilibrio patrimoniale e/o economico finanziario**, tale da renderne **probabile la crisi o l'insolvenza**.

- L'organo di controllo ha il **dovere di segnalare all'organo amministrativo** la sussistenza di tale situazione e, senza indugio, quest'ultimo ha il dovere di riferire in ordine alle iniziative intraprese in merito.

Tali requisiti sono oggetto di una preliminare verifica, effettuata tramite la piattaforma telematica nazionale, nella quale l'imprenditore deve inserire tutte le **informazioni utili ai fini del conferimento e dello svolgimento dell'incarico dell'Esperto**.

L'Esperto è tenuto a verificare, oltre alla propria indipendenza in relazione allo specifico debitore, la sussistenza dei requisiti, nonché le **concrete e ragionevoli prospettive di risanamento** dell'impresa (art. 17,5° comma CCII), tali da permetterle di restare sul mercato e di proseguire la propria attività caratteristica.

I punti di forza della CNC sono molteplici, di seguito i principali:

- Volontarietà, stragiudizialità e riservatezza dello strumento;
- Potere negoziale nei confronti dei creditori per la presenza dell'Esperto;
- Misure protettive del patrimonio aziendale;

- Ausilio di un Esperto nominato dalla Camera di Commercio;
- Esenzione da azioni revocatorie «fallimentare» e dai reati di bancarotta;
- Possibilità di stralciare negozialmente le passività maturate, anche di natura privilegiata;
- **Assenza di un’attestazione** da parte di un professionista indipendente della **veridicità dei dati aziendali e della fattibilità economica del piano** [sostituita dai **criteri di ragionevolezza e concretezza**];
- Prosecuzione e tutela dell’attività caratteristica con mantenimento dei rapporti contrattuali in essere;
- Sospensione degli obblighi di riduzione del capitale sociale e/o ricapitalizzazione della società previsti degli artt. 2446 e 2447 c.c.

Da ultimo, con l’entrata in vigore del c.d. “correttivo-ter” di modifica al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza è stata estesa all’Imprenditore in CNC la possibilità **di poter raggiungere un accordo con le Agenzie Fiscali per la definizione del carico tributario stralciandolo e/o dilazionandolo** senza tuttavia la previsione del c.d. “*cram down*”.

“*Reviving and Restructuring the Corporate Sector Post-Covid*” era stato il monito di Mario Draghi al G30 del 2021; in tale sede si era infatti sottolineata la necessità di rivisitare profondamente la normativa sull’insolvenza o di sperimentare nuovi schemi che avrebbero facilitato le ristrutturazioni del debito commerciale senza il ricorso a procedure fallimentari.

Tale obiettivo è stato raggiunto, nel nostro ordinamento, a mezzo dell’introduzione dello strumento di Composizione Negoziata, con il quale si è passati da una visione fortemente caratterizzata dai sistemi di allerta esterna previsti dal Codice della crisi ad uno strumento stragiudiziale spontaneamente utilizzabile dall’imprenditore ogniqualvolta rilevi “squilibri” patrimoniali o economico - finanziari che rendono probabile la crisi o l’insolvenza.

Avv. Ilario Spanò

Managing Partner & Co-Head Team Restructuring

Studio Legale Roda Società a r.l. tra Avvocati Corso di Porta Romana n. 51

20122 – Milano

02875864 – 02877271

[www.studiolegaleroda.it](http://www.studiolegaleroda.it)